

Successioni e divisioni

1. Successione
2. Successione testamentaria, legittima, necessaria
3. Lesione di legittima
4. Comunione e divisione ereditaria

1. Successione

Il passaggio di diritti reali da un soggetto a un altro può avvenire; 1) per atto tra vivi; 2) per causa di morte.

La successione *mortis causa* è disciplinata dal Codice Civile, artt. 456-809.

Diritto familiare e diritto successorio sono intimamente e funzionalmente legati. Con la morte di un soggetto, infatti, **cessano di esistere** tutti i rapporti di diritto familiare e anche alcuni rapporti di natura patrimoniale inerenti alla persona (usufrutto, uso, abitazione, obbligo degli alimenti, ecc.) mentre altri **sono trasmessi** ad altra persona che diventa titolare delle poste sia attive che passive.

La successione si apre (art. 456) al momento della morte e nel luogo dell'ultimo domicilio (art. 43 c.c.) del defunto, ovvero del *de cuius* (*de cuius hereditate agitur*). Il momento della morte definisce coloro che avranno diritto all'eredità mentre il luogo definisce le sedi di competenza giurisdizionale.

L'eredità si devolve (art. 457 c.c.) per **legge** o per **testamento** (art. 587 c.c.). La successione legittima, cioè per legge, può avvenire solo in assenza di disposizioni testamentarie le quali, in nessun modo, possono pregiudicare i diritti che la legge riserva ai legittimari.

L'eredità si acquista con l'accettazione (art. 459, 460, 470, 474, 475, 476, 479, 480, 484, 490, 519).

L'accettazione può essere:

1. Pura e semplice: quando produce confusione tra il patrimonio del *de cuius* e quello dell'erede (art. 470).
2. Con beneficio d'inventario: in tal caso si limita la responsabilità patrimoniale dell'erede (art. 470).
3. Espressa: attraverso dichiarazione in atto pubblico o scrittura privata (art. 475)

4. Tacita: quando si compiono atti che presuppongono la volontà di accettare (art. 476).
5. L'accettazione può avvenire anche in un momento successivo alla morte del *de cuius* (entro 10 anni per non cadere in prescrizione). L'effetto dell'accettazione, comunque, risale al momento dell'apertura della successione (art. 459) e, pertanto, se l'erede dovesse morire prima di accettare il diritto, questo si trasmette ai nuovi eredi.
6. Sono esclusi dalla successione gli indegni (art. 463-465 c.c.)

All'apertura della successione è necessario **determinare il contenuto patrimoniale** nelle sue poste attive e passive (**1° momento estimativo**) Natura del contenuto patrimoniale

Si possono distinguere tre tipi di successione:

1. Successione testamentaria
2. Successione legittima
3. Successione necessaria

2. La successione testamentaria

La legge riconosce a ogni individuo la *facultas testandi*. Tale facoltà è, per legge, revocabile (art. 679 c.c.).

Le **successioni testamentarie** (art. 588 c.c.) possono differenziarsi in:

1. **Successioni a titolo universale** che attribuiscono la qualità di **erede** al soggetto destinatario dell'intero patrimonio o di una sua parte come frazione aritmetica.

2. Successioni a titolo particolare che attribuiscono la qualità di **legatario** al soggetto destinatario solo di specifici beni (art. 649)

Il legato, in base al suo contenuto può definirsi: a) di specie, quando il testatore destina un oggetto od un bene di sua proprietà; b) di genere o di quantità, quando si tratta, ad es. di denaro; c) obbligatorio, quando impone un'obbligazione, ed es. fare, dare, ecc.)

Erede e legatario sono due posizioni diverse. Infatti:

1. L'erede succede, in toto o pro quota, nei rapporti attivi e passivi del defunto poiché la legge dispone che il possesso dei beni continui nell'erede, fatta eccezione del caso di accettazione con **beneficio di inventario** (art. 484).
2. Il legatario acquista beni o diritti a titolo particolare iniziando un possesso ex novo. In altri termini il patrimonio del legatario non si fonde con quello del *de cuius*.
3. L'eredità si acquista con l'atto di accettazione (art. 459 e 470-483) mentre il legato si acquista senza accettazione, salvo rinuncia (art. 649-673).

Possono disporre dei loro beni per testamento tutti coloro che non sono dichiarati incapaci, per legge (art. 591 c.c.).

I testamenti si distinguono in:

1. Ordinari
2. Speciali

I testamenti ordinari (artt. 601-608) sono il testamento olografo e il testamento per atto di notaio.

Il **testamento olografo** (art. 602 c.c.) ha natura di scrittura privata. La sua validità è legata a tre condizioni: deve, infatti, essere scritto per intero dal testatore, datato e sottoscritto sempre dal testatore.

Il **testamento pubblico** (o per atto di notaio, art. 603 c.c.) è un atto pubblico ricevuto dal notaio alla presenza di due testimoni.

Vi è anche una forma intermedia denominata **testamento segreto**. Tale testamento (art. 604 c.c.) può essere scritto (scheda testamentaria) dal testatore o da un terzo, anche con mezzi meccanici, e sottoscritto dal testatore in ogni sua parte. L'atto del **ricevimento** redatto dal notaio è invece un atto pubblico alla presenza di due testimoni.

Se esistono più versioni del testamento la validità spetta all'ultimo redatto, di qui la necessità della data.

Chiunque sia in possesso di un testamento olografo, per renderlo esecutivo, deve presentarlo ad un notaio.

I testamenti speciali

Si ricorre ai testamenti speciali quando il testatore non può avvalersi delle forme ordinarie (art. 609-619 c.c.)

3. Le successioni legittime

Quando manca in tutto od in parte un'espressa volontà del *de cuius*, la chiamata all'eredità e la conseguente suddivisione dell'asse ereditario è **regolamentata per legge**.

Gli aventi diritto, in base alla riforma del diritto di famiglia (L. 151/1975) sono: coniuge, discendenti legittimi e naturali, ascendenti legittimi, collaterali, altri parenti (fino al sesto grado (c.c. 75-78), lo Stato.

Diritti riservati ai legittimari

I diritti delle persone alle quali la legge **riserva una quota di eredità** sono disciplinati dagli artt. 536 e segg.

- La riserva a favore dei figli (art. 537)
- La riserva a favore degli ascendenti (art. 538)
- La riserva a favore del coniuge (art. 540)
- Concorso di coniuge e figli (542)
- Concorso di ascendenti e coniuge (544)
- Riserva a favore del coniuge separato (548)

Gli aventi diritto a succedere sono identificati, anche nella loro quota di spettanza, dal codice civile.

1. Della successione dei parenti (artt. 566-580)
2. Della successione del coniuge (artt. 581-585)
3. Della successione della Stato (art 586)

(cfr tabella)

4. Le successioni necessarie

Il testatore non può disporre dell'intero patrimonio a suo piacimento. Il Codice Civile (integrato dalla legge 135/1975) prevede infatti che, in presenza di aventi diritto, si debba

identificare una quota denominata riserva o legittima a fronte di un'altra quota, detta disponibile, della quale il testatore può disporre a suo piacimento (**cfr tabella**).

5. La lesione di legittima

Per verificare se vi sia stata lesione di legittima (**2° momento estimativo**), vale a dire se con la volontà testamentaria si sia disposto, nel concreto, di più di quanto nella propria capacità testamentaria è necessario procedere ad alcune operazioni.

E' infatti necessario:

1. Determinare la porzione disponibile (cfr. art. 556 c.c.)
2. Procedere alla **riunione fittizia**, aggiungendo alla massa ereditaria (al netto dei debiti) le donazioni effettuate in vita dal *de cuius*
3. Calcolare la quota disponibile e la quota legittima.

Tutti i beni che rientrano nell'asse ereditario devono essere stimati nel loro **valore venale al momento dell'apertura della successione**, prescindendo da sopravvenuti mutamenti (es. miglioramenti) nelle loro condizioni e destinazione.

Se i legittimari hanno ricevuto quote per un valore inferiore a quello spettante, possono ottenere una reintegrazione della loro quota legittima modificando le disposizioni testamentarie e, quindi, la quota disponibile. All'occorrenza, possono anche agire nei confronti delle donazioni effettuate in vita (art. 553-564 c.c.)

5. Le divisioni

Le **operazioni preliminari** che precedono la divisione sono: a) la collazione; b) il pagamento di eventuali debiti; c) eventuali prelevamenti. Poi si può procedere con l'assegnazione o l'attribuzione delle porzioni.

La **collazione** è quella operazione in base alla quale figli e discendenti, coniuge, altri coeredi conferiscono tutto ciò che hanno ricevuto a titolo di donazione in vita (**3° momento estimativo**). Sono **escluse** le spese per l'istruzione, la malattia, l'abbigliamento, le nozze mentre **sono incluse**, invece, tutte le spese (corredo, istruzione professionale, ecc.) che eccedono le misure

ordinarie. Sono, in ogni caso, escluse le liberalità che sono state a suo tempo dispensate, nei limiti della quota disponibile.

Se il bene donato è stato, nel frattempo, **migliorato** a spese del beneficiario, gli importi gli vanno riconosciuti come vanno computati eventuali deterioramenti gli vanno addebitati.

Collazione e riunione fittizia sono due cose distinte. Infatti:

1. **La collazione**, diversamente dalla riunione fittizia, implica un apporto reale del bene o del suo equivalente in moneta (imputazione).
2. Nella collazione i titolari ed i destinatari sono i figli legittimi o naturali, i loro discendenti ed il coniuge mentre, nella riunione fittizia (ai fini della riduzione), i titolari sono tutti gli aventi causa.
3. Nella collazione l'imputazione riguarda solo le somme di cui i titolari erano debitori verso il *de cuius*, (dato che tutto ciò che era stato donato deve essere conferito) mentre nella riunione fittizia, ai fini della riduzione, l'imputazione riguarda le donazioni e i legati a lui fatti.

Il conferimento dei beni con la collazione è effettivo e reale e può avvenire secondo due modalità: a) in natura o; b) per imputazione sulla quota di diritto del donatario (art. 746, 747, 748, 749 c.c.). L'imputazione (art. 750, 751c.c.) è necessaria per tutti i beni mobili, per i crediti e per gli immobili alienati o ipotecati mentre è facoltativa per gli altri beni immobili.

Per i **beni mobili** conferiti per imputazione (compresi i titoli), i prezzi da adottare nella loro stima sono quelli **correnti al momento dell'apertura della successione** (art. 750 c.c.).

Per i **beni immobili**, invece, siano essi conferiti sia in natura che per imputazione volontaria, vanno stimati in base ai **prezzi correnti al momento della divisione** (art. 748 c.c.).

Sia l'eventuale migliorato che il deprezzamento vanno comunque stimati con riferimento all'apertura della successione.

Per quanto riguarda il **pagamento di eventuali debiti** (vedi gli artt. 752, 753, 754, 755 e 756) **I legatari non sono tenuti** al pagamento dei debiti ereditari (art. 756 c.c.).

Completate le **operazioni preliminari**, si dovrà procedere alla **stima di ciò che rimane** della massa. (art. 726, 753 c.c.). Si dovranno stimare singolarmente tutti i beni oggetto di divisione (mobili, immobili, titoli, crediti compresi i beni collazionati) secondo l'aspetto

economico del più probabile valore di mercato al momento della divisione (4° momento estimativo).

Per quanto riguarda i **beni mobili** (conferiti per imputazione) e i **beni immobili alienati o ipotecati dal donatario** la stima ha come riferimento i valori correnti al momento dell'apertura della successione. Nel caso di immobili gravati da ipoteca, usufrutto, enfiteusi, vitalizio ecc. ciascun bene va stimato in base al valore che si potrebbe realizzare in una libera contrattazione.

Eseguita la stima, si procede alla formazione di tante porzioni quanti sono gli eredi (5° momento estimativo) in proporzione delle rispettive quote (art. 726). Infatti, con l'apertura della successione tutti i coeredi, sotto forma di **comunione incidentale**, sono proprietari in ragione della propria quota. Solo con la divisione sarà possibile identificare una porzione specifica del bene della quale il singolo avrà facoltà di uso e godimento esclusivo.

La divisione può essere amichevole o giudiziale e può essere compiuta dal testatore (art. 734 c.c.) o da persona da lui designata (art. 733, 2° comma).

Salvo quanto prescritto per i **beni indivisibili** (art. 720 e 722 c.c.) le **porzioni devono essere formate**, previa stima dei beni, comprendendo una quantità di beni mobili, immobili e crediti di eguale natura e qualità in proporzione dell'entità di ciascuna quota. Si devono evitare le divisioni di beni con importanza storica, scientifica od artistica (art. 727 c.c.).

L'eventuale ineguaglianza in natura delle quote si compensa con un equivalente in denaro (art. 728 c.c.)

L'assegnazione delle porzioni uguali (art. 729 c.c.) è fatta mediante estrazione a sorte.

Il diritto di prelazione tra coeredi (art. 732 c.c.).

Qualora il testatore abbia stabilito particolari norme per la formazione delle porzioni, queste sono vincolanti per gli eredi nell'ambito delle quote stabilite dal testatore (art. 733 e 734 c.c.).